

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- c) gli Stati membri stabiliscono che il titolo 1 non si applica ad una SE se quest'ultima è un'impresa controllata, a condizione che i lavoratori della stessa SE esercitino la partecipazione nell'impresa controllante, sia allorché quest'ultima è una SE che allorché quest'ultima è una società a norma del diritto nazionale e la partecipazione in detta società corrisponde almeno ad uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente direttiva.

— A3-372/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva che completa lo Statuto della società europea relativamente al ruolo dei lavoratori

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 268 — SYN 219) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 54 del Trattato CEE (C3-0143/89),
 - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale e della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-372/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del Trattato CEE;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. invita il Consiglio a inserire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento e a non dissociare la sua posizione comune concernente la presente direttiva da quella relativa alla proposta di regolamento concernente lo statuto della società europea e a trasmetterle congiuntamente al Parlamento europeo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 263 del 16.10.1989, pag. 69.

Giovedì 24 gennaio 1991

c) A3-312/90

RISOLUZIONE

sullo statuto della società cooperativa europea e delle altre imprese dell'economia sociale in generale.

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione depositata dall'on. Arbeloa Muru e altri, a norma dell'articolo 63 del regolamento, sullo statuto della società cooperativa europea (B3-0254/90),
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa alle imprese dell'economia sociale e alla realizzazione del mercato europeo senza frontiere (SEC (89) 2187 def.),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 19 settembre 1990 (CES 1046/90),
 - vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0312/90),
- A. considerando l'importanza rivestita dalle società dell'economia sociale per la vita economica e sociale della Comunità; che questa importanza è stata già sottolineata dal Parlamento in precedenti relazioni, come nel caso delle sue risoluzioni sulle cooperative nella Comunità europea ⁽¹⁾ e sulle associazioni senza scopo di lucro nelle Comunità europee ⁽²⁾,
- B. considerando con molto interesse lo sforzo intrapreso dalla Commissione nell'affrontare tutti i complessi aspetti del fenomeno delle società dell'economia sociale nella sua comunicazione al Consiglio del 18 dicembre 1989 sulle imprese dell'economia sociale e la realizzazione del mercato europeo senza frontiere (SEC (89) 2187 def.); che quest'ultima costituisce un notevole lavoro di riflessione e dovrebbe fungere da contesto di riferimento per un'adeguata valutazione del quadro giuridico attualmente offerto dalla legislazione comunitaria alle società dell'economia sociale,
- C. constatando che l'evoluzione della Comunità verso un mercato unico, da instaurare non oltre il 1993, sarebbe atta a costituire una sfida per tali società, il cui impatto sulla vita economica e sociale di ogni Stato membro e della Comunità nel suo insieme è notevole; che è pertanto opportuno dotarle dei mezzi necessari per agevolare il loro accesso a un grande mercato e facilitarne la cooperazione attraverso i confini interni della Comunità,
1. constata che, sebbene avanzata in vari campi, la legislazione comunitaria in materia di diritto delle società — pur offrendo alle società dell'economia sociale varie possibilità in materia di libero stabilimento e di libera prestazione di servizi — costituisce nondimeno uno strumento cui le società dell'economia sociale possono ricorrere solo in modo occasionale, parziale e più spesso a titolo sussidiario;
 2. considera — visto che tali imprese intervengono nei più svariati campi di attività della vita economica — che questa soluzione non sarebbe in grado di tutelare, a medio e a lungo termine, la competitività delle società in questione sul mercato della Comunità;
 3. considera altresì che il ricorso alla legislazione attualmente in vigore in materia di diritto delle società rischia di privarle della loro specificità, che consiste essenzialmente in un complesso di principi fondamentali, come la libera associazione di persone decise ad annettere la priorità a un obiettivo comune, la struttura di gestione democratica basata sulla nozione della partecipazione massimale e il principio «un uomo, un voto» e il principio di solidarietà;

⁽¹⁾ G.U. n. C 128 del 16.5.1983, pag. 52.

⁽²⁾ G.U. n. C 99 del 13.4.1987, pag. 205.

4. prende atto dell'importanza, ma anche dei limiti, del Gruppo Europeo d'Interesse Economico (GEIE), istituito dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾, per quanto riguarda il suo impatto sulla cooperazione internazionale tra le imprese della Comunità;
5. considera che l'elaborazione di uno strumento giuridico opzionale volto ad agevolare le operazioni di fusione, di creazione di holding o di filiali comuni tra le società dell'economia sociale costituisce il mezzo più adeguato per consentire a tali società di conservare, in un mercato senza frontiere, la loro specificità e la loro competitività;
6. ribadisce pertanto la sua richiesta alla Commissione di elaborare uno o più progetti di regolamento recanti statuti che tengano conto delle specificità di ciascun tipo di società che rientra nell'economia sociale, con specifico riferimento alle cooperative, le casse malattie, le mutue e le associazioni, entro scadenze che consentano la loro entrata in vigore nelle condizioni più opportune in ordine alla realizzazione del mercato interno e, in ogni modo, al più tardi contestualmente al regolamento recante statuto della società europea ⁽²⁾;
7. considera con interesse i progetti di statuto già elaborati dalle organizzazioni comunitarie di carattere cooperativo, mutualistico e associativo e prende atto dell'intento della Commissione di prenderle in considerazione;
8. chiede altresì che venga elaborata una direttiva concernente la posizione dei lavoratori nelle società dell'economia sociale;
9. chiede infine alla Commissione di associare strettamente il Comitato economico e sociale all'elaborazione di detti testi;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

⁽¹⁾ G.U. n. L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

⁽²⁾ G.U. n. C 263 del 16.10.1989, pag. 41.

6. Conflitto nel Golfo

— risoluzione comune sui docc. B3-123 e 127/91

RISOLUZIONE

sul conflitto nel Golfo

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il ricorso alla forza — ultima risorsa — rappresenta sempre un fallimento; comprendendo l'emozione dell'opinione pubblica dinanzi alla guerra e al suo corollario di sofferenze e deplorando che il conflitto abbia fatto le sue prime vittime,
 1. ricorda le risoluzioni di settembre e di dicembre 1990 sull'argomento e ribadisce la propria condanna dell'occupazione del Kuwait, la determinazione di veder applicata la risoluzione del Consiglio di sicurezza e l'appello alla ricerca di soluzioni pacifiche;
 2. sottolinea che la responsabilità dell'attuale situazione incombe al presidente Saddam Hussein, che ha aperto le ostilità il 2 agosto 1990 e ha rifiutato fino all'ultimo di dare la benché minima indicazione circa la sua intenzione di rispettare il diritto internazionale;
 3. osserva che, nelle settimane precedenti la scadenza del termine fissato dalle Nazioni Unite, il governo iracheno ha opposto un diniego assoluto a tutti i tentativi di composizione pacifica nel rispetto delle risoluzioni dell'ONU;